

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAMIANO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Delibera del Consiglio d'Istituto n. 34 del 23/06/2020)

Art. 1

Finalità e principi

Il presente Regolamento attua le disposizioni del L.71 del 29 maggio 2017 e successive linee di orientamento, del D.P.R. 21 Novembre 2007, n° 235, della direttiva ministeriale del 30 Novembre 2007 (*Utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*), in conformità del DPR n° 249/1998. Recepisce inoltre le linee di indirizzo della Direttiva Ministeriale 15.03.2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e della CM prot. n. 2546/DGS del 23.05.2007 “Scuola e legalità”, per cui: “la scuola, presidio di legalità, è credibile nella sua funzione educatrice quando è in grado di proporre modelli positivi di comportamento.

Il Regolamento d'Istituto integra il presente regolamento per quanto riguarda le norme di comportamento.

Art. 2

S T A T U T O DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Lo statuto è costituito da articoli che prendono in considerazione i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti, la disciplina che regola la vita scolastica e le modalità di applicazione del documento stesso. Con tale documento si intende ridefinire la scuola come “luogo di formazione e di educazione mediante lo studio”, luogo privilegiato per “l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica”. In accordo con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, si pone attenzione alla qualità delle relazioni internazionali all’interno della comunità scolastica; per poter realizzare le proprie finalità, la vita della comunità scolastica, si dovrà basare sul rispetto reciproco, sulla pari dignità, sulla valorizzazione delle caratteristiche dei singoli, nel “ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale”. (dallo Statuto degli studenti della scuola secondaria D.P.R. 24.06.1998 n. 249)

D I R I T T I

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale che lo rispetti e lo valorizzi anche attraverso l'orientamento.
2. Lo studente ha diritto al rispetto della sua identità nella garanzia della pluralità delle idee.
3. Lo studente straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartiene pur nella salvaguardia dei principi della Costituzione Italiana.
4. Lo studente ha diritto alla solidarietà fra i componenti della scuola ed alla riservatezza.
5. Lo studente ha diritto all'informazione delle norme che regolano la scuola.
6. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente, volta ad attivare il processo di autovalutazione.
7. Lo studente ha diritto alla libertà di apprendimento intesa come rispetto dei ritmi di ciascuno.
8. Lo studente ha diritto ad un ambiente che favorisca la crescita integrale della persona e a un servizio educativo-didattico qualificato.
9. Lo studente ha diritto a iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio.
10. Lo studente ha diritto alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti.

DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di tutte le discipline.
2. Gli studenti sono tenuti a contenere il numero delle assenze, limitandolo ai casi di effettiva necessità.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei compagni, di tutto il personale della scuola e del capo d'Istituto lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi.
4. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza fissate dal regolamento d'Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a partecipare alla vita della scuola rispettando le opinioni altrui.
6. Gli studenti sono tenuti ad accettare qualsiasi individuo, senza fare distinzione di origine, di cultura, religione e/o credo, di aspetto fisico, di sesso.
7. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, il materiale ed i sussidi scolastici ed a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola.
8. Gli studenti sono tenuti a collaborare per mantenere accogliente l'ambiente scolastico.

9. Gli studenti non devono usare espressioni volgari e offensive e non devono bestemiare, tenere atteggiamenti provocatori nei confronti di compagni, docenti e personale ATA.

Art. 3

USO CORRETTO E CONSAPEVOLE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

“E’ del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

In tali circostanze, l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. (...)

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento – apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. (...)

Con riferimento alla componente dei genitori, si informa che si chiede ai genitori, all’atto di iscrizione, di sottoscrivere un “patto sociale di corresponsabilità” al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie. (...) Con questo strumento le famiglie, nell’ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei “diritti e doveri” dei genitori verso la scuola, si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.” (DM 15 marzo 2007)

La competenza digitale è una delle competenze-chiave identificate dall’Unione Europea per l’apprendimento permanente, pertanto la scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e, in generale, delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni, ma anche, ove possibile, alle famiglie.

Si elencano, di seguito, le principali regole a cui gli studenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente:

1. Lo studente deve tenere sempre il cellulare spento durante il periodo di permanenza a scuola (compreso l’intervallo) e in tutti i contesti didattici fuori dalla scuola (palestra, uscite didattiche di qualsiasi tipo).

Il telefono deve essere spento prima dell'ingresso a scuola e può essere riacceso solo all'uscita.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. Nel caso in cui le linee telefoniche della scuola siano inagibili o momentaneamente inattive, per motivi di servizio, il docente in servizio può autorizzare l'uso del dispositivo.

Il divieto d'uso del cellulare a scuola risponde ad una esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone.

2. L'uso di PC o tablet qualificati come strumenti compensativi per alunni con bisogni educativi speciali sarà consentito solo secondo le modalità concordate dai docenti con l'alunno e la famiglia e regolarmente indicate nel PDP o PEI dell'alunno.

3. L'uso di PC o tablet o altre tipologie di devices per attività didattiche in cui ne sia previsto l'uso sarà regolato puntualmente dal docente che organizza questa attività e gli alunni dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite nelle consegne di lavoro.

4. E' vietato riprendere immagini o compiere registrazioni audio e video con qualsiasi apparecchiatura all'interno dell'edificio scolastico senza autorizzazione. Le infrazioni saranno punite con sanzioni disciplinari severe e, se ritenuto opportuno, potranno essere denunciate alle autorità competenti per le conseguenze previste dalla vigente normativa.

Tale divieto è esteso anche alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione.

Si richiama l'attenzione sulle possibili conseguenze penali e civili di eventuali riprese audio, video o fotografie, all'interno degli ambienti e dei contesti scolastici e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni, insegnanti e personale ATA o di commettere azioni riconducibili al reato del bullismo e/o del cyberbullismo.

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute da un minore di 14 anni possono ricadere anche su:

- i genitori, perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all'età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola.

- *“per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza sopra richiamati, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare” (DM 15 marzo 2007).*

5. Si ribadisce il divieto di utilizzare il cellulare durante l'orario di servizio per il personale docente e non docente della scuola.

L'utilizzo di dispositivi elettronici personali (tablet, PC, ...) è consentito ai docenti solo per finalità didattiche (firma e compilazione del registro elettronico, utilizzo di applicazioni didattiche, ...).

Le contravvenzioni alle prescrizioni e ai divieti sono sanzionate secondo quanto previsto dalle tabelle previste agli articoli 5, 6 e 7.

I Consigli di classe o il Dirigente scolastico potranno disporre specifiche sanzioni in base al regolamento sempre con l'intento di ricondurle ad uno scopo educativo e di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia.

NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI O DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (D.P.R. 249/98 art. 4 punto 3 e DPR 235/2007 art. 4 punto 3).

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (D.P.R. 249/98 art. 4 punto 2 così come modificato dal DPR 235/2007).

Appare opportuna da parte di tutti gli insegnanti una continua opera di sensibilizzazione perché vengano meno gli episodi di intolleranza nei confronti di chiunque e con un particolare riguardo a chi è più debole ed in difficoltà.

In nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità (DPR 235/2007 art. 4 punto 4).

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. D. Le sanzioni sono sempre temporanee, devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica (DPR 249 / 98 art. 4 punto 5 così come modificato dal DPR 235/2007).

Agli alunni che manchino ai loro doveri scolastici sono inflitte, secondo la gravità della infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Rimprovero verbale.
- b) Consegna da svolgere in classe.
- c) Consegna da svolgere a casa.
- d) Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.
- e) Ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico (eventualmente anche

- sul diario) e comunicazione immediata alla famiglia;
- f) Nota disciplinare sul registro elettronico;
 - g) Esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive straordinarie (tornei, competizioni, ecc.), attività ludiche, con obbligo di presenza a scuola;
 - h) Sospensione scolastica con obbligo di frequenza a scuola;
 - i) Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari (D.P.R. 249/98 art.4 punto 7 così come modificato dal DPR 235/2007).
 - j) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dall'art. 4 punto 7 del D.P.R. 249/98 così come modificato dal DPR 235/2007, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dell'art. 4 punto 8 del DPR 235/2007 (DPR 249/98 art. 4 punto 9 così come modificato dal DPR 235/2007).
 - k) Allontanamento dalla comunità scolastica per tutto l'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico; ciò nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. (D.P.R. 249/98 art. 4 punto 9-bis così come modificato dal DPR 235/2007).

Prima di procedere all'allontanamento, si convocherà l'apposita commissione, che valuti la situazione assieme al coordinatore della classe, per studiare le strategie formative più opportune.

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica, si può ricorrere a consegne di punizione per tutto un gruppo (art.6 punto 6b e art 7 punto). Sanzioni più gravi, come da art. 328, comma 3 del D. Leg.vo 297 del 16 aprile 1994 sono di competenza della Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto

Art. 5 - Mancanze lievi.

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari, sanzioni e organi competenti Sanzioni da a) a d)

Art. 5 - Mancanze lievi Comportamenti che configurano mancanze disciplinari, azioni e sanzioni e organi competenti –		
Comportamenti	Azioni e Sanzioni	Organo competente
1) Ritardi non giustificati (fino al terzo episodio)	Comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico	Docente in servizio alla prima ora

2) Assenze non giustificate (fino al terzo episodio)	Comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico	Docente in servizio alla prima ora
3) Mancanza del materiale scolastico (fino al terzo episodio)	Comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico	Docente interessato
4) Mancato rispetto delle consegne a casa e a scuola	Comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico	Docente interessato
5) Uso di linguaggio inadeguato al contesto	Nota disciplinare sul registro elettronico	Docente interessato
6) Disturbo dell'attività didattica	Comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico	Docente interessato
7) Telefono acceso riposto nello zaino (notifica messaggio oppure telefonata)	Richiamo verbale	Docente interessato

Art. 6 - Mancanze Gravi

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari, sanzioni e organi competenti – - Sanzioni da a) ad h) -

Art. 6 - Mancanze gravi Comportamenti che configurano mancanze disciplinari, azioni e sanzioni e organi competenti –		
Comportamenti	Sanzioni	Organo competente
1) Ritardi reiterati (dopo. Il terzo episodio) anche se giustificati	Nota disciplinare sul registro elettronico	Docente in servizio alla prima ora
2) Assenze non giustificate reiterate (dopo il terzo episodio)	Nota disciplinare sul registro elettronico	Docente in servizio alla prima ora
3) Reiterata mancanza del materiale scolastico (dopo il terzo episodio)	Nota disciplinare sul registro elettronico	Docente interessato
4) Mancato rispetto reiterato delle consegne a casa e a scuola	Nota disciplinare sul registro elettronico	Docente interessato
5) Reiterato disturbo dell'attività scolastica	Nota disciplinare sul registro elettronico	Docente interessato
6) Incuria verso il materiale altrui e gli ambienti scolastici	a) Singolo alunno: Nota disciplinare sul registro elettronico ed eventuale ripristino dello stato iniziale.	Docente interessato

Art. 6 - Mancanze gravi
Comportamenti che configurano mancanze disciplinari, azioni e sanzioni e organi competenti –

	b) Gruppo classe: Nota disciplinare sul registro elettronico ed eventuale ripristino dello stato iniziale.	Docente interessato
7) Reiterato disturbo della lezione, tale da compromettere l'attività didattica	1. Comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico	1. Docente interessato
	2. Convocazione dei genitori	2. Dirigente scolastico
8) Telefono acceso: uso deliberato	1. Ritiro del cellulare che viene depositato in cassaforte.	Docente
	2. Nota disciplinare sul registro.	
	3. Convocazione della famiglia per la riconsegna del dispositivo	
9) Telefono acceso: uso deliberato reiterato (dalla 2 ^a volta)	1. Ritiro del cellulare che viene depositato in cassaforte.	Docente interessato
	2. Annotazione sul registro della convocazione della famiglia (tramite fonogramma) per la riconsegna del dispositivo	
	3. Provvedimento disciplinare	Consiglio di classe
10) Uso non autorizzato di dispositivo elettronico durante una verifica (tablet, smartphone, smartwatch, ecc)	1. Annotazione sulla verifica e/o sua integrazione/sostituzione con prova orale. 2. Comunicazione alla famiglia tramite il registro e fonogramma. 3. Ritiro del dispositivo che viene depositato in cassaforte. 4. Telefonata alla famiglia per la riconsegna.	Docente interessato
	5. Provvedimento disciplinare	Consiglio di classe

Art. 7 - Mancanze gravissime

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari, sanzioni e organi competenti –
Sanzioni da e) a k)

Considerate sia le circostanze aggravanti che le attenuanti, per la mancanze gravissime il Consiglio di Classe potrà irrogare sanzioni quali l'allontanamento dalle lezioni (fino a 5 giorni; per più di 5 giorni e fino a 15; per oltre 15 giorni la delibera sarà presa dal Consiglio d'Istituto) e/o la non ammissione agli scrutini e all'Esame di Stato.

Art. 7 - Mancanze Gravissime

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari, sanzioni e organi competenti –

Mancanze Gravissime	Sanzioni	Organo competente
1) L'alunno usa un dispositivo elettronico per consultare materiali violenti, offensivi, osceni o indecenti.	1. Ritiro del cellulare che viene depositato in cassaforte.	Docente interessato
	2. Annotazione sul registro della convocazione della famiglia (tramite fonogramma) per la riconsegna del dispositivo	
	3. Provvedimento disciplinare	Consiglio di classe
2) L'alunno usa un dispositivo elettronico per effettuare riprese audio, foto e video senza autorizzazione del docente	1. Ritiro del dispositivo che viene depositato in cassaforte.	Docente interessato
	2. Annotazione sul registro della convocazione della famiglia (tramite fonogramma) per la riconsegna del dispositivo	
	3. Provvedimento disciplinare	Consiglio di classe
3) L'alunno diffonde riprese audio, foto e video mentre è all'interno del contesto scolastico senza autorizzazione del docente	1. Ritiro del dispositivo che viene depositato in cassaforte.	Docente interessato
	2. Annotazione sul registro della convocazione della famiglia (tramite fonogramma) per la riconsegna del dispositivo	
	3. Provvedimento disciplinare	Consiglio di classe
4) L'alunno diffonde riprese audio, foto e video effettuate all'interno del contesto scolastico senza autorizzazione del docente	1. Ritiro del dispositivo che viene depositato in cassaforte.	Docente interessato
	2. Annotazione sul registro della convocazione della famiglia (tramite fonogramma) per la riconsegna del dispositivo	
	3. Provvedimento disciplinare	Consiglio di classe
5) L'alunno effettua riprese audio, video o fotografie, all'interno degli ambienti e dei contesti scolastici e successivamente le diffonde con l'intento di ridicolizzare compagni, insegnanti e personale ATA commettendo azioni che si ritiene ricadano nel reato del bullismo e/o del cyberbullismo.	1. Segnalazione scritta al Dirigente Scolastico	Docente interessato
	2. Tempestiva segnalazione alle autorità competenti	Dirigente Scolastico

Art. 7 - Mancanze Gravissime
Comportamenti che configurano mancanze disciplinari, sanzioni e organi competenti –

6) Lancio di oggetti. Comportamenti pericolosi di tipo fisico	1. Annotazione sul registro della convocazione della famiglia (tramite fonogramma)	Docente interessato
	2. Provvedimento disciplinare	Consiglio di classe
7) Uso di linguaggio scurrile e offensivo lesivo della dignità altrui	1. Annotazione sul registro della convocazione della famiglia (tramite fonogramma)	Docente interessato
	2. Provvedimento disciplinare	Consiglio di classe
8) Danneggiamento del materiale proprio e altrui e degli ambienti scolastici	1. Annotazione sul registro della convocazione della famiglia (tramite fonogramma)	Docente interessato
	2. Provvedimento disciplinare: a. Risarcimento pecuniario da parte della famiglia pari alle spese sostenute dall'istituzione scolastica o comunale. b. Riparazione del danno da parte dei genitori c. Intervento educativo nei confronti dell'alunno (Esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive straordinarie (tornei, competizioni, ecc.), attività ludiche, con obbligo di presenza a scuola	Consiglio di classe
9) Atteggiamenti aggressivi di tipo fisico e di tipo psicologico	1. Annotazione sul registro della convocazione della famiglia (tramite fonogramma)	Docente interessato
	2. Provvedimento disciplinare	Consiglio di classe
10) Introduzione di oggetti e sostanze pericolose all'interno dell'istituto scolastico Il Dirigente scolastico valuterà se procedere con la sanzione prevista al punto 2a oppure 2b	1. Segnalazione scritta al Dirigente Scolastico	Docente interessato
	2a. Provvedimento disciplinare	Consiglio di classe
	2b. Tempestiva segnalazione alle autorità competenti	Dirigente Scolastico

Art. 7 - Mancanze Gravissime

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari, sanzioni e organi competenti –

11) Furto di oggetti altrui o di materiale scolastico Il Dirigente scolastico valuterà se procedere con la sanzione prevista al punto 2a oppure 2b	1. Segnalazione scritta al Dirigente Scolastico	Docente interessato
	2a. Provvedimento disciplinare: a. Risarcimento pecuniario da parte della famiglia pari alle spese sostenute dalla parte lesa b. Intervento educativo nei confronti dell'alunno (Esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive straordinarie (tornei, competizioni, ecc.), attività ludiche, con obbligo di presenza a scuola	Consiglio di classe
	2b. Tempestiva segnalazione alle autorità competenti	Dirigente Scolastico

Art. 8**Comunicazione di avvio del procedimento****Contestazione di addebito e audizione in contraddittorio**

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello studente anche attraverso le vie brevi (posta elettronica, PEC, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata

la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati si devono fondare su precise circostanze documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese e questo sia rilevante ai fini disciplinari, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la remissione degli atti al Consiglio di Classe per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 9

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

- a) L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.
- b) Il provvedimento di temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni viene assunto dal Consiglio di Classe. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
- c) Il provvedimento di temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni viene assunto dal Consiglio di Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
- d) La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire per eventuali impugnazioni.
- e) Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.
- f) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di

appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

g) Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

h) Nel periodo di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

i) Il numero di giorni per i quali si intende disporre il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell'anno scolastico, con la conseguente impossibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio finale.

j) Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine dell'anno scolastico, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

k) In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

l) Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

m) Nel comminare le sanzioni di cui all'art. 5, gli organi competenti si ispireranno ai principi e alle finalità di cui all'art. 1, tenendo in considerazione le seguenti circostanze.

Circostanze attenuanti

Situazione personale e familiare dello studente.

La precedente condotta è sempre stata positiva.

Circostanze aggravanti

Reiterazione del comportamento scorretto.

Il comportamento scorretto è diretto a persone con disabilità o le offese si configurano come razziste e tendenti ad emarginare il soggetto.

Intenzionalità del comportamento per dolo, negligenza, o disattenzione.

Art. 10 Impugnazioni

a) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato come segue.

- b) L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
- c) Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
- d) L'impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, pertanto la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 11 **Regolamento dell'Organo di Garanzia**

- a) L'Organo di Garanzia interno è composto da:
- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
 - da due docenti designati dal Consiglio d'istituto;
 - da due genitori designati dal Consiglio di Istituto.
 - Il Consiglio di Istituto designa anche i membri supplenti che subentrano nell'Organo di Garanzia in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di garanzia il soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'Organo di garanzia un genitore dello studente sanzionato).
- b) Le elezioni avvengono all'interno della prima seduta del Consiglio di Istituto. L'Organo di Garanzia resta in carica per un triennio.
- c) L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto
- d) La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta.
- e) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; l'espressione del voto è palese; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- f) Il Presidente in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo.
- g) L'Organo di Garanzia, qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla Scuola. Lo scopo primario dell'Organo di Garanzia è quello di arrivare ad una

mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e comunicata per iscritto all'interessato

h) Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio scolastico regionale.

Art. 12

Patto di Corresponsabilità Educativa

a) Il Patto di Corresponsabilità Educativa rappresenta lo strumento di condivisione Scuola – Famiglia dei nuclei fondanti dell’azione educativa, declinando i rapporti che intercorrono tra l’Istituzione scolastica, la Famiglia e lo Studente attraverso il quale la scuola e la famiglia sanciscono una alleanza.

b) Il Consiglio di Istituto, in quanto organo rappresentativo delle diverse componenti della comunità scolastica, elabora, adotta e modifica il Patto di Corresponsabilità Educativa.

c) Le eventuali revisioni del Patto vengono deliberate dal Consiglio di Istituto entro il 31 dicembre di ogni anno. In assenza di richiesta di revisioni, continua a produrre i suoi effetti il Patto previgente.

d) Il Patto di Corresponsabilità Educativa viene pubblicato nel sito della Scuola www.icdamiano.it nella sezione “Albo on line”.

Art. 13

Disposizioni Finali

a) Entro il mese di settembre la scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione del Regolamento di disciplina e del Patto di Corresponsabilità Educativa.

b) Le eventuali revisioni al presente Regolamento si attivano su proposta del Dirigente Scolastico o dei componenti il Consiglio di Istituto, anche in qualità di portavoce dei membri della comunità scolastica.